



# **Comune di VERNIO**

## **Provincia di PRATO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA  
RIPARTIZIONE DEGLI [INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE](#), DI CUI  
ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023**

**Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 19/12/2018  
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 27/03/2019  
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 15/03/2022  
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 10/04/2024**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA  
RIPARTIZIONE DEGLI [INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE](#), DI CUI ALL'ART. 45  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023**

**(testo conforme alla preintesa approvata in data 19/12/2023)**

**CAPO I  
Principi generali**

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

**CAPO II  
Incentivo per lavori**

- Art. 8 - Disciplina delle varianti
- Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

**CAPO III  
Incentivo per acquisizione di servizi e forniture**

- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

**CAPO IV  
Norme comuni**

- Art. 11- Principi in materia di valutazione
- Art. 12 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 13 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 14 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 15 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 16 - Liquidazione per fasi dell'incentivo
- Art. 17 - Informazione
- Art. 18 - Norma transitoria
- Art. 19 - Disposizioni finali

## **CAPO I**

### **Principi generali**

#### **Art. 1**

#### **Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di affidamenti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. Sono comprese le procedure di partenariato pubblico privato. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023 è menzionato come "Codice".
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posta a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
4. L'importo di cui al terzo comma, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementata ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
6. Per i Lavori: la percentuale dell'incentivo da applicare a partire dagli € 20.000,00 è quella sotto elencata, a seconda dell'importo da affidare

<b>TABELLA LAVORI PUBBLICI</b>	
<b>Classi di importo dei Lavori</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
Fino a € 1.000.000,00	2,00%
Oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	1,80%
Oltre euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000	1,50%
Oltre euro 10.000.000	0,80%

7. Per i Servizi: la percentuale dell'incentivo da applicare a partire dagli € 15.000,00 è quella sotto elencata, a seconda dell'importo dei servizi da affidare:

<b>TABELLA SERVIZI</b>	
<b>Classi di importo dei Servizi o delle Forniture</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
Fino a € 500.000,00	2,00%
Oltre euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00	1,80%
Oltre euro 1.000.000,00	1,20%

8. Per le Forniture: la percentuale dell'incentivo da applicare è quella sotto elencata, a partire dagli € 500.000,00 di forniture

<b>TABELLA SERVIZI</b>	
<b>Classi di importo dei Servizi o delle Forniture</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
Da € 500.000,00 fino ad € 1.000.000,00	2,00%

9. Per quanto attiene agli interventi condotti con procedura di somma urgenza e per interventi ricadenti al di sotto delle attività di Protezione Civile (ripristini, messa in sicurezza,...) si da atto che la soglia minima da cui partire per l'applicazione dell'incentivo, sarà data non dal costo del singolo intervento ma dalla sommatoria degli interventi facenti parte di quella specifica attività/emergenza.

## **Art. 2**

### **Destinatari**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con D.Lgs. n. 36/2023, fino alla sua abrogazione e segnatamente
  1. programmazione della spesa per investimenti;+
  2. responsabile unico del progetto;
  3. collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento);
  4. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  5. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  6. redazione del progetto esecutivo;
  7. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  8. verifica del progetto ai fini della sua validazione;

9. predisposizione dei documenti di gara;
  10. direzione dei lavori;
  11. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  12. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  13. direzione dell'esecuzione;
  14. collaboratori del direttore dell'esecuzione;
  15. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  16. collaudo tecnico-amministrativo;
  17. regolare esecuzione;
  18. verifica di conformità;
  19. collaudo statico (ove necessario).
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art. 3**

#### **Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione il Responsabile di Area competente individua, sentito il RUP, di norma con apposita determinazione, nella fase iniziale della procedura, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Ai gruppi di lavoro possono partecipare tutti i dipendenti dell'Amministrazione che programma l'attività, previo esplicitazione della candidatura da inoltrare al resp. dell'Area proponente, all'inizio di ciascun anno. Le candidature vengono vagliate ed accettate dal responsabile di Area, al fine di costituire, intervento per intervento, i gruppi di lavoro. L'inserimento del candidato nel gruppo di lavoro, può essere rifiutato dal Resp. dell'Area, solo per giustificati motivi.
3. Il provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro deve essere comunicato a ciascun partecipante. Sono esentati dalla richiesta di ammissione ai gruppi di lavoro, i dipendenti inquadrati all'interno dell'area proponente l'appalto di lavori, servizi e forniture.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile di Area competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, che ha manifestato il proprio interesse, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

6. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato o a tempo parziale, compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente, in quanto prestazioni non contrastanti con l'inquadramento contrattuale.
7. In relazione alle attività assegnate a ciascuno, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. L'incentivo viene riconosciuto a ciascun dipendente, in base agli effettivi risultati conseguiti, ovvero sulla base del lavoro effettivamente svolto.
9. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto e liquidazione nell'apposito provvedimento riferito a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 15.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile di Area competente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 4**

##### **Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.
2. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 5**

##### **Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori sotto la soglia di € 20.000,00; **i servizi sotto la soglia di € 15.000,00;**

- c) i servizi che non siano tra quelli indicati dall'articolo 32, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice<sup>1</sup>;
  - d) le forniture sotto la soglia di € 500.000,00;
  - e) gli acquisti di beni e servizi per i quali non è nominato il **Direttore dell'Esecuzione**;
  - f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
  - g) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

### **Art. 6**

#### **Centrali di committenza/Stazione Appaltante (SUA – CUC)**

1. In caso di espletamento di procedure di appalto di lavori, servizi e forniture, affidate a Stazioni Uniche Appaltanti o Centrali Uniche di Committenza convenzionate con il Comune, ai dipendenti della stessa SUA o della CUC è attribuito un incentivo in misura massima pari:

Per i lavori

- 1. al 7% (per procedure fino ad € 500.000,00)
- 2. al 4% (per procedure sopra gli € 500.000,00);

Per i servizi e forniture

- al 10% (per procedure fino ad € 140.000,00);
- al 5% (procedure sopra gli € 140.000,00);

- 2. La quota è assegnata su richiesta della centrale/stazione che indichi le attività incentivabili, con apposito provvedimento del Responsabile di Area competente che individua la struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” di cui all'art. 3.
- 3. La quota di cui al precedente comma 1 assegnata alla Centrale/Stazione è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa Centrale/Stazione.

### **Art. 7**

#### **Quota del 20 per cento**

- 1 a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

1. La quota di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), è incrementata dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1; il fondo del 20% è altresì incrementato della quota relativa di incentivo non corrisposto ai dipendenti del Comune, corrispondente alle prestazioni espletate attraverso il ricorso a professionisti esterni.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  1. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  2. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  3. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per
  1. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  2. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  3. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## **CAPO II**

### **Incentivo per lavori**

#### **Art. 8**

#### **Disciplina delle varianti**

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lettera c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo posto a base della procedura originaria; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

#### **Art. 9**

#### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative ai lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Incentivo per LAVORI Attività tecnica</b>	<b>Percentuale Proc. Interna</b>	<b>Percentuale Proc. Esterna</b>
--	--------------------------------------	--------------------------------------

	<b>(importi fino a 500.000,00)</b>	<b>(importi sopra i 500.000,00*)</b>
Responsabile Unico del Progetto, Responsabili di Procedimento o di Fase, collaboratori;	35,00%	35,00%
Programmazione della spesa per investimenti;	10,00%	10,00%
Verifica dei livelli progettuali;	8,00%	31,00% (Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2024)
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, compresi collaboratori (e relativi atti preliminari);	5,00%	
Redazione del progetto esecutivo (compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ove previsto), compresi collaboratori;	15,00%	
Affidamento e contratto: Responsabile procedura di gara, del bando e dei documenti di gara e suoi collaboratori, fino alla sottoscrizione del contratto	7%	
Esecuzione della procedura di gara (incidenza ai fini SUAP - CUC)		4,00%
Direzione dei lavori (compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ove previsto) e suoi collaboratori, Collaudo (tecnico-amministrativo, statico o regolare esecuzione)	20,00 %	20,00% (sino al 31/12/2024)
<b>Totale</b>	100,00%	100%
(*) Fino a 1.000.000,00 nel caso di qualificazione di livello base		

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui il gruppo di lavoro non sia stato preventivamente identificato e costituito, il Resp. dell'Area, procede a posteriori, nell'ambito del primo atto disponibile, attestandone la composizione, gli specifici ruoli e la relativa percentuale di partecipazione.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate. E' pertanto ammessa l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.
5. Non saranno comunque riconosciuti incentivi per quelle attività che vengono svolte mediante affidamenti esterni.

### **CAPO III**

#### **Incentivo per servizi e forniture**

#### **Art. 10**

#### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. Gli incentivi – ai sensi dell’art. 45, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti) - si applicano “... anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”.
2. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Incentivo per SERVIZI e FORNITURE Attività tecnica</b>	<b>Percentuale Proc. Interna (importi fino a 140.000,00)</b>	<b>Percentuale Proc. Esterna (importi sopra i 140.000* euro)</b>
Responsabile Unico del Progetto, responsabili di procedimento e collaboratori del Responsabile unico del progetto e dei responsabili di procedimento	40,00%	40,00%
Programmazione della spesa per investimenti e/o gestione del progetto	10,00%	10,00%
Redazione del progetto (livello unico), compresi collaboratori	10,00%	15,00%
Affidamento e contratto: Responsabile procedura di gara, del bando e dei documenti di gara e suoi collaboratori, fino alla sottoscrizione del contratto	10,00%	(Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2024)
Esecuzione della procedura di gara (incidenza ai fini SUAP - CUC)		5,00%
Direzione dell’esecuzione ed eventuale direttore operativo, e loro collaboratori, collaudi e/o verifiche di conformità	30,00%	30,00%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
(*) Fino a 750.000 nel caso di qualificazione di livello base		

3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell’ambito del gruppo di lavoro.
4. Nel caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all’incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate. In tal modo è possibile l’attribuzione dell’intera misura dell’incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.
5. Non saranno comunque riconosciuti incentivi per quelle attività che vengono svolte mediante affidamenti esterni.

## **CAPO IV Norme comuni**

### **Art. 11 Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile dell'Area/Servizio tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, per motivi indipendenti dalla condotta del gruppo di lavoro.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile del Servizio è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

#### **Art. 12**

#### **Assegnazioni coincidenti di più attività**

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali dovute.

#### **Art. 13**

#### **Attività del personale dirigenziale**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Gli incentivi spettano al personale con qualifica dirigenziale, laddove si tratti di interventi finanziati nell'ambito del PNRR.

#### **Art. 14**

#### **Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione degli elaborati tecnici e/o del bando e degli altri atti di gara, al personale incaricato di tali fasi verrà applicata una

decurtazione dell'incentivo nella misura di cui alla tabella allegata, con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c), secondo periodo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del Procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione degli elaborati tecnici e contrattuali (Capitolato etc...) e/o del bando e degli altri atti di gara, al personale incaricato di tali fasi verrà applicata una decurtazione dell'incentivo nella misura di cui alla tabella allegata, con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c), secondo periodo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata

<b>Tipologia incremento</b>	<b>Misura dell'incremento</b>	<b>Riduzione incentivo</b>
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

E' fatto salvo il diritto al percepimento dell'incentivo in misura integrale, se il ritardo o l'aumento dei costi, non è direttamente imputabile alla struttura tecnico amministrativa/gruppo di lavoro che presiede alla attuazione dell'appalto di lavori, servizi e forniture.

## **Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Ai fini della liquidazione il Responsabile predispone il provvedimento di liquidazione che deve contenere almeno:
  - il tipo di attività assegnata e svolta;
  - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
  - i tempi previsti e i tempi effettivi;
  - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
  - l'eventuale motivazione circa la liquidazione parziale.
3. Al provvedimento deve essere allegata una scheda con l'indicazione dei dipendenti facenti parte il gruppo di lavoro e l'importo spettante a ciascuno.
4. Tale provvedimento deve essere trasmesso all'Area Personale per il relativo pagamento e, per conoscenza, a ciascun soggetto coinvolto.
5. L'incentivazione delle funzioni tecniche - per la sola parte riguardante la fase corrispondente - è riconosciuta anche nei casi in cui, il progetto approvato dall'Amministrazione, non fosse successivamente attuato.

### **Art. 16**

#### **Liquidazione per fasi dell'incentivo**

1. La liquidazione dell'incentivo può avvenire anche parzialmente, senza attendere l'esecuzione complessiva dell'appalto, una volta ultimate le attività previste in ciascuna delle seguenti fasi:
  - **prima fase progettazione:** programmazione della spesa, redazione del progetto, affidamento della procedura di gara, aggiudicazione (50% dell'incentivo);
  - **seconda fase esecuzione del contratto:** sottoscrizione del contratto, realizzazione dell'appalto (realizzazione dell'opera, gestione del servizio o esecuzione della fornitura), direzione dei lavori o dell'esecuzione del servizio o della fornitura, collaudi e/o verifiche di conformità (50% dell'incentivo).
2. Al RUP e ai suoi collaboratori, dopo la prima fase, può essere liquidato e corrisposto fino al 50% dell'incentivo complessivamente spettante; il saldo dell'incentivo sarà effettuato in corrispondenza al collaudo tecnico amministrativo conclusosi con esito favorevole.
3. La liquidazione e il pagamento dell'incentivo non può essere effettuato per attività o fasi non effettuate o ancora da svolgere.

### **Art. 17**

#### **Informazione**

1. L'Area Personale fornisce - con cadenza annuale - informazione scritta in merito ai compensi di cui al presente regolamento:
  - al Segretario Comunale e al Nucleo di Valutazione per quanto di rispettiva competenza;
  - alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali - in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 luglio 2013, n. 358.

### **Art. 18**

#### **Norma transitoria**

- 1 Verranno assoggettate al presente regolamento le procedure di appalto indette ovvero non bandite successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n. 36/2023) e quindi dal 1° luglio 2023.
- 2 Rimarranno applicabili le disposizioni del regolamento precedente per i soli affidamenti assoggettati al vecchio Codice Appalti (D.Lgs. n. 50/2016).

### **Art. 19**

#### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.